

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA', ALBANESE, ARNONE e SEGRETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1969

#### Disposizioni sul *referendum* per le leggi della Regione siciliana

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento si appresta ad approvare — date le larghe convergenze che si sono verificate — il disegno di legge per la disciplina dei *referendum* previsti dalla Costituzione.

Viene così attuato un importante strumento di democrazia diretta che la Costituente elaborò a completamento dell'edificio democratico repubblicano e che, per l'intrinseco suo valore, deve estendersi, oltre che alle leggi dello Stato, anche a quelle regionali.

A questo fine tutti gli statuti speciali regionali adottati con leggi costituzionali nel 1948 prevedono specifiche norme per l'attuazione del *referendum*: così l'articolo 30 per lo Statuto della Val d'Aosta, l'articolo 53 per lo Statuto del Trentino-Alto Adige, l'articolo 32 per lo Statuto della Sardegna.

Solo lo Statuto per la Regione siciliana emanato, come è noto, con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 355, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non prevede alcuna disposizione sul *referendum*, in quanto la sua emanazione fu anteriore ai lavori della Costituente ed avvenne in condizioni storico-politiche ormai note.

È necessario, quindi, colmare con urgenza una tale lacuna, soprattutto nel momento in cui il Parlamento è in procinto di appro-

vare la disciplina del *referendum* sul piano nazionale.

Non sarebbe concepibile, infatti, che, mentre il popolo può esercitare per via diretta la propria sovranità per le leggi dello Stato o per quelle di revisione della Costituzione o per quelle regionali in tutte le altre Regioni, allorchè le Assemblee regionali emaneranno le norme di attuazione — e non dubitiamo che ciò avvenga con sollecitudine —, solo il popolo della Regione siciliana non potrà godere di questo diritto primario per le leggi della propria Regione.

Abbiamo, perciò, elaborato il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, modellando l'articolo aggiuntivo allo Statuto regionale, sulla normativa prevista per le altre Regioni a statuto speciale ed in particolare per quella adottata nello Statuto per la Regione sarda, che ci è sembrata la più completa.

L'iniziativa per la proposta di *referendum* appartiene disgiuntamente alla Giunta regionale, ad un terzo dei deputati regionali ed a 50 mila elettori. Quest'ultima cifra ci sembra conforme e proporzionale al numero degli elettori della Sicilia, raffrontato a quello delle altre Regioni.

Nel secondo comma si è convenuto di subordinare la validità del *referendum* alla

partecipazione di almeno la metà del corpo elettorale, elevando il *quorum* che per la Regione sarda è limitato ad un terzo, e ciò per rendere consistente la pronunzia popolare in relazione al fine che si vuole raggiungere, che è quello di una democrazia diretta che sia espressione di volontà popolare e non di minoranze attive ed organizzate.

Inoltre la disciplina si adegua alle norme che sono state previste nel disegno di legge per l'attuazione del *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato.

Il divieto di *referendum* per le leggi tributarie e di approvazione dei bilanci è conforme ai precetti della Costituzione e degli

altri statuti regionali. Con l'ultimo comma rimane confermata la competenza esclusiva dell'Assemblea regionale di regolare le modalità di attuazione del *referendum*.

Onorevoli senatori, col disegno di legge costituzionale che sottoponiamo alla vostra approvazione eliminiamo un vuoto statutario che renderebbe diseguale, e perciò ingiusta, la condizione delle Regioni a statuto speciale rispetto al *referendum*, rendiamo giustizia al generoso popolo di Sicilia che potrà liberamente manifestare la propria sovranità anche nella sfera della legislazione regionale ed apportare un impulso di rinnovamento in un quadro ed in un clima politico che spesso è stato fonte di critica.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

### *Articolo unico.*

Dopo l'articolo 13 dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente:

#### Art. 13-bis.

« Un disegno di legge adottato dall'Assemblea regionale è sottoposto a *referendum* popolare quando ne facciano richiesta la Giunta regionale, un terzo dei componenti l'Assemblea regionale o 50 mila elettori.

Il *referendum* non è valido se non vi partecipa almeno la metà degli elettori.

La maggioranza, nelle materie sottoposte a *referendum*, si calcola in base ai voti validamente espressi.

Non è ammesso *referendum* per le leggi tributarie e di approvazione dei bilanci.

Le modalità di attuazione del *referendum* sono stabilite con legge regionale ».